

D.M. 31 gennaio 1996 - Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

- Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
- Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
- Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)];
- Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;
- Visto l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- Vista la direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/665/CEE, concernente le misure contro il marciume anulare della patata;
- Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1982, concernente la lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (*Corynebacterium sepedonicum*);
- Vista la direttiva n. 93/85/CEE Consiglio del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;
- Considerata la necessità di conformarsi alla direttiva n. 93/85/CEE sopraindicata che prevede la lotta contro il *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al., ssp. *sepedonicus* (Spieck Kotth.) Davis et al. (precedente denominazione: *Corynebacterium sepedonicum*), agente causale della malattia batterica denominata "marciume anulare della patata";
- Considerato il rischio esistente per la coltivazione della patata, se non si attuano interventi efficaci contro il marciume anulare della patata, per evitare la sua introduzione e diffusione, per localizzarlo e, qualora venisse individuato, per prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione;

Decreta:

1. La lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*, agente del marciume anulare della patata è obbligatoria e consiste nella attuazione di interventi in territorio italiano atti a:
 - a) localizzarlo e determinarne la distruzione;
 - b) prevenire la comparsa e la disseminazione;
 - c) qualora venga individuato, prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione.
2. I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare indagini sistematiche riguardo all'organismo nocivo su tuberi e, se del caso, su piante di patata (*Solanum tuberosum* L.) per confermare l'assenza di detto organismo.

Per queste indagini, vanno prelevati campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata destinati ad altri usi, preferibilmente da partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di laboratorio utilizzando il metodo di cui all'allegato I per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso, si può inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva.

Nel caso di piante, queste indagini devono essere effettuate con i metodi idonei ed i campioni sottoposti alle opportune prove ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede a definire le modalità di campionamento in base a fondati principi scientifici e statistici ed ai dati biologici relativi all'organismo nocivo, tenendo altresì conto dei sistemi regionali di produzione della patata.

Il numero dei campionamenti effettuati ed i risultati di dette indagini devono essere comunicati al

servizio fitosanitario centrale entro la fine di ogni anno solare.

3. Ogni qualvolta nel territorio di una regione si sospetti o venga confermata la presenza dell'organismo nocivo nelle piante e nei tuberi-seme o nei tuberi raccolti, immagazzinati o commercializzati, il servizio fitosanitario regionale deve immediatamente segnalare il caso al servizio fitosanitario centrale.
4. Qualora abbia luogo una manifestazione sospetta, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede ad effettuare prove di laboratorio ufficiali utilizzando il metodo di cui all'allegato I e secondo quanto disposto nell'allegato II, punto 1, al fine di confermare o smentire la manifestazione sospetta; nel primo caso si applicano le disposizioni dell'allegato II, punto 2. Per i casi sospetti di cui al primo comma, nei quali siano stati individuati sintomi diagnostici visivi della malattia, oppure, sia risultata positiva una prova di immunofluorescenza quale specificata nell'allegato I, o un'altra prova idonea, i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in attesa dei risultati delle analisi:
 - vietano il movimento di tutte le partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che non avvenga sotto il controllo dei servizi regionali stessi e purché sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione dell'organismo nocivo;
 - attuano interventi opportuni per risalire all'origine della manifestazione sospetta;
 - introducono altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare il controllo ufficiale del trasporto di tutti gli altri tuberli o piante entro o da qualsiasi impianto associato alla manifestazione sospetta.
5. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione di tuberli, piante o parti di piante, i servizi fitosanitari regionali sulla base di fondati principi scientifici, dei dati biologici relativi all'organismo nocivo e dei sistemi particolari di produzione, lavorazione e commercializzazione regionali:
 - dichiarano contaminati i tuberli o le piante, una spedizione e/o una partita, i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui è stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l'appezzamento o gli appezzamenti dove sono stati raccolti i tuberli o le piante;
 - determinano, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 1, l'entità della contaminazione probabile avvenuta tramite contatto prima o dopo la raccolta o attraverso un nesso tra il ciclo produttivo e la contaminazione dichiarata;
 - delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al secondo comma, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile di cui al terzo comma e alla potenziale disseminazione dell'organismo nocivo, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 2.
6. I servizi fitosanitari regionali prescrivono che, se dei tuberli o delle piante sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, secondo e terzo comma, le prove di cui all'art. 4, primo comma, vanno fatte su scorte di patate che hanno una relazione clonale con quelle contaminate. Le prove sono eseguite sul numero di tuberli o piante necessario per stabilire l'origine probabile dell'infezione e l'entità della contaminazione probabile, preferibilmente secondo il grado di rischio. Una volta effettuate le prove si procede, se del caso, a una nuova dichiarazione di contaminazione, alla determinazione dell'entità della contaminazione probabile ed alla delimitazione di una zona, ai sensi dell'art. 5.
7. I servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora di tuberli o piante:
 - dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, e dispongono che essi, sotto il loro controllo siano distrutti o siano altrimenti eliminati, nel quadro di interventi sotto controllo ufficiale, secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, sempre che sia stata accertata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo.
 - ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma e, restando salvi i risultati delle prove, di cui all'art. 6, per le scorte di piante in relazione clonale, provvedono affinché, sotto il loro controllo, detti tuberli o piante siano destinati ad un'utilizzazione idonea o vengano eliminati secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 2, in condizioni tali da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo.I servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i veicoli, i battelli, il magazzino, o relative parti, nonché qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati secondo metodi adeguati di cui all'allegato IV, punto 3. Dopo la disinfezione, gli oggetti suindicati non sono più considerati contaminati. Fatte salve le misure messe in atto a norma del primo e secondo comma del presente articolo, i servizi fitosanitari regionali prescrivono una serie di interventi, quali sono specificati nell'allegato IV, punto 4, da attuare nella zona delimitata ai sensi dell'art. 5, primo e quarto comma.
8. I servizi fitosanitari regionali dispongono che i tuberli-seme di patata debbano essere conformi ai requisiti della direttiva 77/93/CEE e derivare direttamente da materiali ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato nel quale sono risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o eseguite sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I. Dette prove sono eseguite:
 - sulle piante del materiale clonale di partenza, qualora la contaminazione colpisca una produzione

di tuberi-seme di patata;

- sulle piante del materiale clonale di partenza o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o degli stadi anteriori, negli altri casi.

9. È vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo.
10. Fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, il servizio fitosanitario centrale può autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino un rischio di disseminazione dello stesso.
11. Il servizio fitosanitario centrale può adottare, qualora risultino necessarie, disposizioni supplementari o più rigorose per combattere l'organismo nocivo e per prevenirne la disseminazione, sempre che siano conformi alle disposizioni della direttiva 77/93/CEE. Le disposizioni addizionali previste al primo comma possono comprendere la prescrizione che siano messi a dimora solo tuberi-seme di patate ufficialmente certificati o ufficialmente controllati per l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Ciò si applica in particolare qualora gli agricoltori siano autorizzati ad usare, nella loro azienda, tuberi-seme di patate ottenute dal loro proprio raccolto e quando siano messi a dimora tuberi-seme di produzione propria.
12. In caso di mancata applicazione delle disposizioni, di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
13. Il decreto 5 novembre 1982 citato nelle premesse è abrogato.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati (2)

(2) Si omettono gli allegati contenenti il metodo per l'individuazione e la diagnosi del batterio del marciume anulare della patata, *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. in serie di tuberi di patata.